

TRATTAMENTO DEGLI OMAGGI

Artt. 2 e 19-bis1 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 3 D. Lgs. 2.09.1997, n. 313 - L. 24.12.2007, n. 244
Art. 31 L. 23.12.2000, n. 388 - D.M. 19.11.2008 - C.M. 27.04.1973, n. 32 - C.M. 30.04.1980, n. 20/270516
C.M. 23.02.1994, n. 13 - C.M. 24.12.1997, n. 328/E, p. 3.4 - C.M. 4.06.1998, n. 141/E - C.M. 16.07.1998, n. 188/E
Circ. Ag. Entrate 19.06.2002, n. 54/E - Circ. Ag. Entrate 22.10.2008, n. 59/E - R.M. 6.03.1973, n. 528401 R.M.
13.11.1975, n. 501775 - R.M. 23.12.1975, n. 503527 - R.M. 8.04.1980, n. 9/121 R.M. 15.03.1990, n. 625989
R.M. 16.10.1990, n. 666305 - R.M. 20.05.1991, n. 490473 - R.M. 19.11.1993, n. 12-1755 - R.M. 1.07.1994, n. 6/0865
Art. 30 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Art. 9 D. Lgs. 14.09.2015, n. 147

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. 19.11.2008, in funzione dei ricavi e proventi; tali limiti, dal 2016, sono stati aumentati. Gli omaggi natalizi hanno un trattamento fiscale differenziato a seconda che i beni ceduti siano o meno oggetto dell'attività e il destinatario sia un cliente o un dipendente.

SCHEMA DI SINTESI

Omaggi effettuati dal cedente		Classificazione imposte dirette	Detrazione Iva sull'acquisto	Regime Iva della cessione a titolo di omaggio
BENI RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA⁽⁶⁾	Di qualunque importo	No spese di rappresentanza	Detraibile⁽²⁾⁽⁴⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Sì fattura (operazione imponibile Iva)⁽¹⁾⁽²⁾. • Costituiscono cessione di beni, salvo il caso di mancata detrazione dell'Iva sull'acquisto.
	Di costo unitario non superiore a € 50,00	Spese di rappresentanza	Detrazione solo per beni di costo unitario non superiore a € 50,00⁽²⁾⁽⁴⁾	
BENI NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA	Di costo unitario superiore a € 50,00	Spese di rappresentanza ⁽³⁾	Detraibile (anche per alimenti e bevande) ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • No fattura (operazione esclusa da Iva)⁽³⁾. • Non costituiscono cessione di beni.
	Di costo unitario superiore a € 50,00 ⁽⁷⁾	Spese di rappresentanza ⁽³⁾	Non detraibile ⁽³⁾	

Spese di rappresentanza	Valore unitario del bene (compresa Iva indetraibile)	Deducibilità
Imprese	Fino a € 50,00	Interamente deducibili.
	Oltre € 50,00	Deducibilità nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con D.M. Economia e Finanze 19.11.2008 ⁽⁵⁾ , anche in funzione della natura e destinazione delle spese.
Lavoratori autonomi	Qualsiasi importo	Per i lavoratori autonomi, costituiscono spese deducibili nei limiti dell' 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Note

- ⁽¹⁾ • **La rivalsa dell'Iva non è obbligatoria** (ex art. 18 D.P.R. 633/1972). Generalmente, in relazione agli omaggi, la rivalsa non è operata; l'Iva rimane, quindi, a carico del cedente e costituisce per quest'ultimo un **costo indeducibile** ex art. 99, c. 1, Tuir.
- Per documentare l'omaggio di beni oggetto dell'attività in assenza di rivalsa, l'impresa può scegliere di emettere una fattura con applicazione dell'Iva, senza però addebitare la stessa al cliente; emettere un'autofattura in unico esemplare; tenere il registro degli omaggi.
- Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, **sono da comunicare nello spesometro** con l'indicazione della partita Iva del cedente.
- ⁽²⁾ • Nel caso di **omaggi a dipendenti di beni oggetto dell'attività d'impresa spetta la detrazione Iva** e la **cessione gratuita è imponibile Iva**. Ai fini delle imposte dirette il costo è deducibile (art. 95, c. 1 Tuir).
- ⁽³⁾ • I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai dipendenti **non sono inerenti all'attività** e non sono qualificabili come spese di rappresentanza; pertanto, la relativa **Iva è indetraibile** e la **cessione gratuita è esclusa** dal campo di applicazione dell'imposta. Ai fini delle imposte dirette il costo è deducibile (art. 95, c. 1 Tuir).
- ⁽⁴⁾ • L'impresa **può scegliere di non detrarre l'Iva** relativa all'acquisto per non assoggettare a Iva la successiva cessione gratuita.
- ⁽⁵⁾ • Il D.M. 19.11.2008 prevede che le spese sono ammesse in deduzione nel limite commisurato all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo; tali valori, da periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 (**dal 2016**) sono pari a:



- .. **1,50%** dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;
- .. **0,60%** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni;
- .. **0,40%** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.

• Per determinare l'importo deducibile non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00, deducibili per il loro intero ammontare. L'importo deve essere considerato al lordo dell'Iva indetraibile.

⁽⁶⁾ Nello spesometro devono essere riportate le cessioni gratuite di beni oggetto dell'attività d'impresa (nota Agenzia delle Entrate n. 0136693/2013).

⁽⁷⁾ Nel caso di omaggio rappresentato da più beni costituenti un'unica confezione per individuare il limite di € 50 si deve considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti.

